MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione II - Armi ed Esplosivi

559/C. 10789-10171(6) Roma, 02 AGO. 2000

OGGETTO: Sig. Rustici Luciano, nato a Roma il 4.6.1948 ivi residente in Via Val Floriana n. 28
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
- Quesito -

ALLA QUESTURA DI ROMA

Con il quesito che si allega in copia, concernente la problematica di cui all'oggetto, il Sig. Rustici ha chiesto di sapere se sussista l'obbligo di annotare sulla licenza qualsiasi variazione delle armi collezionate.

Al riguardo si osserva che l'espressione "cambiamenti sostanziali" figurante all'art. 11 del D.M. 14 aprile 1982 deve essere intesa nel senso che il collezionista di armi antiche, artistiche, ovvero rare di importanza storica, deve farne denuncia nel caso che modifichi il tipo di armi, passando, ad esempio, da una collezione di armi lunghe a quella di armi corte, oppure da una collezione di armi da taglio ad una collezione di armi da fuoco.

E' evidente la "ratio" di tale pronuncia giurisdizionale: sottrarre, armi obiettivamente meno insidiose, rispetto alle armi "moderne", dall'applicazione dell'art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che, come è noto prevede l'obbligo della denuncia di qualsiasi modificazione, nella specie e nella quantità delle armi detenute.

Peraltro sulla tematica si è espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza emessa dalla Sez. I n. 09456 del 16/9/1986 ha stabilito che sono soggetti all'obbligo della denuncia solo i cambiamenti qualitativi della collezione e non quelli quantitativi.

SPEDITA
IL 2 AGO. 2000

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Taviani)
f.to Celeste

ADM/SS

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.